

N. R.G. 2912/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2912/2017**
tra

MICHELA ZICHELLA

RICORRENTE/I

e

INPS

RESISTENTE/I

TERZO CHIAMATO

Oggi **27 novembre 2018** ad ore **9,35** innanzi al dott. Stefania Carlucci, sono comparsi:

Per MICHELA ZICHELLA l'avv. QUARTIERI ILARIA.

Per INPS l'avv. GORGONI MASSIMILIANO.

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. Rubina Benozzi.

L'avv. Quartieri chiede la rinnovazione della CTU in subordine convocare il CTU a chiarimenti sulle osservazioni del CTP.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

L'avv. Quartieri in ordine alle spese della fase ATP rileva che INPS non ha diritto alla liquidazione della spese atteso che si è avvalso di funzionario; in ogni caso chiede la compensazione delle spese.

L'avv. Gorgoni chiede la condanna alle spese a anche della fase ATP.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, assenti le parti.

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Carlucci ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2912/2017** promossa da:

MICHELA ZICHELLA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. QUARTIERI ILARIA e dell'avv. FIASCHI MONICA (FSCMNC63C62D815K) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. QUARTIERI ILARIA

Parte ricorrente

contro

INPS (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO e dell'avv. FALLACI MARCO (FLLMRC59L11D612X) VIA VALENTINI 1/B 59100 PRATO; , elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte ricorrente, genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Giulio, a seguito di procedimento ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 26/10/2017, che ha negato il requisito sanitario per l'indennità di frequenza, con ricorso ex art. 442 e 445 bis comma 6 c.p.c., previa tempestiva dichiarazione di dissenso, ha chiesto che venga accertata l'esistenza dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa relativa al riconoscimento della indennità di frequenza, con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda amministrativa (28/10/2016) e il diritto all'indennità di frequenza, per tutta la durata degli studi, fino al raggiungimento della maggiore età, oltre interessi legali fino al saldo. INPS nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

***E' inammissibile l'ulteriore domanda di accertamento del diritto all'indennità di frequenza, per tutta la durata degli studi, fino al raggiungimento della maggiore età, oltre interessi legali fino al saldo, in quanto nel giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., oggetto della controversia non è il diritto alla prestazione, ma unicamente il requisito sanitario della stessa, trattandosi di fase giudiziaria, solo eventuale, di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.

*** E' stata disposta la rinnovazione della CTU.

Nel merito il C.T.U., dr.ssa Patrizia Bucelli, all'esito di analisi condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dall'esame della documentazione medica e amministrativa, dall'esame obiettivo della minore e dalla anamnesi effettuata anche sulla base del racconto della madre), con motivazione esente da vizi logici o argomentativi, e con conclusioni condivise con il CTP di INPS dr. Stefano Salvatore, che non ha formulato osservazioni critiche, ha ritenuto che il minore Giulio Orselli, nato il 27/03/2008, è da considerarsi "portatore di DSA" (disturbo specifico dell'apprendimento), disturbi che non riconoscono genesi organica, che *"non sono affiancati né causano problemi psichici e/o psicologici di entità tale da creare invalidità civile comportante difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età"* e che,



concordando con quanto espresso dal precedente CTU, dr. Lorenzo D'Antonio, il ragazzo non si trova nelle condizioni di poter fruire dell'indennità di frequenza.

In particolare, ha ritenuto che il minore, che presentava un DSA limitato alla scrittura (disortografia), aveva un funzionamento cognitivo nella norma, risultava ben inserito nel percorso scolastico, aveva buone relazioni, socializzava senza problemi con i compagni di scuola, riusciva ad utilizzare in maniera autonoma i mezzi di spostamento, e che le difficoltà conseguenti al DSA non erano di particolare rilievo. La visita effettuata dal CTU non forniva indicazioni circa alterazioni patologiche incidenti sul funzionamento del minore, che non presentava impacci emotivi o condizionamenti della sua vita da parte del disturbo.

Il CTU con valutazione che si condivide, anche alla luce della indicazione normativa, di persistente difficoltà di grado medio, medio-grave a svolgere funzioni proprie dell'età (grado di gravità che si trae per analogia dalla previsione della soglia relativa ai minori ipoacustici), ha ritenuto che il disturbo del minore, circoscritto alla scrittura, non integrasse la prescritta gradazione di gravità media, medio-grave del quadro morboso e delle sue ripercussioni.

Il CTU ha inoltre adeguatamente risposto alle osservazione del CTP di parte ricorrente, dr.ssa Silvia Vannucci, psicologa, che riteneva la diagnosi di DSA del minore sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, ribadendo invece che dovesse invece essere valutato il livello di gravità del DSA (non era raggiunta una gravità media, medio-grave) e l'incidenza del disturbo tale da concretizzare difficoltà permanenti alla svolgimento dei compiti propri dell'età (non era rilevata detta incidenza).

La condivisibile relazione di CTU, confermativa della precedente alla quale unitamente si rinvia, viene pertanto posta a fondamento de rigetto del ricorso.

Le spese di lite della fase ATPO (ridotte del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.a. considerato che INPS è stato assistito da proprio dipendente) e fase contenziosa sono poste a carico della ricorrente, liquidate come da dispositivo, Le spese di CTU (ATPO e fase contenziosa), sono poste a carico della parte ricorrente in via definitiva, liquidate come da separati provvedimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso.

Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte INPS le spese di lite della fase ATPO, che si liquidano in complessivi € 1.040,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a.

Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte INPS le spese di lite della fase contenziosa, che si liquidano in complessivi € 1.300,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a.

Pone in via definitiva a carico della parte ricorrente le spese di CTU (ATPO e fase contenziosa), liquidate come da separati provvedimenti.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 27 novembre 2018

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci

